

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 12/01/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17 dicembre 2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 giugno 2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il riconoscimento dell'importo complessivo di € 2.202,11, a titolo di costi di gestione pratica, oneri erariali, costi di intermediazione e commissioni di estinzione;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo e le spese di assistenza difensiva.

L'intermediario non ha presentato le controdeduzioni (scadenza termine: 9 novembre 2025).

In sede di riscontro al reclamo, in data 24 settembre 2025, si rendeva disponibile a rimborsare l'importo di 379,11, al fine di definire bonariamente la controversia.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 17 dicembre 2020, quindi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” – secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art. 121, comma 1, lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, occorre premettere che, in relazione ai costi di gestione pratica, il contratto distingue tra: a) una quota esclusa dal TAN (€ 350,00), di cui prevede la rimborsabilità nel caso in cui l'estinzione anticipata sia effettuata entro l'anno di erogazione del finanziamento, restando altrimenti *“acquisita alla Banca, come quota ammortizzata dei costi di gestione pratica, aggiuntiva rispetto a quanto ammortizzato attraverso il TAN”*; b) una quota inclusa nel TAN (€ 1.850,00), di cui prevede il rimborso *“con l'abbattimento degli interessi non maturati dalla data di estinzione anticipata alla scadenza del finanziamento”*.

Orbene, quanto alla quota inclusa nel TAN dei costi di gestione pratica, l'intermediario ha provveduto in sede di conteggio estintivo alla restituzione degli interessi non maturati applicando il TAN del 3,46%, come stabilito in contratto.

Quanto alla quota esclusa dal TAN, questo Collegio ne accerta la natura *recurring* per l'intero importo, in linea con l'orientamento di altro Collegio che ha valorizzato a tal fine il riferimento all'attività di “gestione complessiva del rapporto contrattuale” – che include anche la fase di ammortamento del prestito – e al servizio di “archiviazione documentale” (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 11766/2023), nonché la finalità della quota in questione, volta alla “protrazione nel tempo degli effetti di una prestazione che ha già esaurito i propri effetti” (Collegio di Palermo, decisioni nn. 11457/2023 e 11501/2022). Da ciò consegue, altresì, l'inapplicabilità dei sopra menzionati limiti alla rimborsabilità di tale quota di costi, previsti dal contratto per il caso di estinzione anticipata oltre l'anno di erogazione del finanziamento.

Inoltre, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento in materia, riscontra la natura *up front* dei costi di intermediazione, poiché riferiti ad attività prodromiche alla stipula del contratto, per i quali deve essere valorizzato un criterio di rimborso in proporzione agli interessi (in termini cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 5484/23, Collegio di Palermo, decisioni nn. 11766/2023 e 11457/2023).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle parziali restituzioni già effettuate di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	3.46%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58.33%
- in proporzione alla quota interessi	35.83%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	▼	▼				
	c. di gest. pratica - q. esclusa dal TAN (recurring)	€ 350.00	€ 204.17	€ 125.42		€ 204.17
	costi di intermediazione (up front)	€ 708.00	€ 413.00	€ 253.70		€ 253.70
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0
						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 458
interessi legali						1

In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata (addebitata per € 186,77), il Collegio osserva che la ricorrente ne chiede la restituzione senza, tuttavia, contestare l'erronea quantificazione di tale addebito effettuata nel conteggio estintivo. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento si è espresso affermando che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Inoltre, rileva l'art. 125-sexies TUB, 3° comma, *ratione temporis* vigente, per il quale nessuna commissione per l'anticipata estinzione è dovuta "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro". Orbene, nel caso di specie, in assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il c.d. "importo rimborsato in anticipo" – considerato al netto della riduzione del costo totale del credito – risulta comunque superiore alla soglia di € 10.000,00, deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023). Infine, per orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 458,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE